

Repubblica Democratica del Congo

Questa scheda paese è stata aggiornata al 27/05/2020

La Repubblica Democratica del Congo non ha ratificato la Convenzione de L'Aja

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità competente *

**Struttura interministeriale per il monitoraggio dell'adozione internazionale,
coordinata dal Ministero per le questioni di genere e la famiglia**

* in corso l'istituzione dell'Autorità Centrale (SENAD)

Ambasciata della Repubblica Democratica del Congo in Italia

Via Barberini, 3 - 00187 Roma

tel. +39 06 42010779

fax +39 06 42010779

e-mail ambacorome@libero.it

Ambasciata d'Italia nella [Repubblica Democratica del Congo](#)

Ricerca Enti Autorizzati in Congo

Compiti e funzioni dell'Autorità competente

Le responsabilità del monitoraggio delle procedure di adozione sono condivise da cinque ministeri del governo congolese:

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- Ministero per le questioni di genere e la famiglia: incaricato della protezione dei minori e coordina l'elaborazione delle politiche in materia di adozione; presiede le commissioni che esaminano le domande di adozione internazionale e, dopo l'emissione del decreto di adozione (Acte d'Adoption) da parte del Tribunale per i minori, le approva;
- Ministero della Giustizia: competente nella fase della procedura che si svolge davanti al Tribunale per i minori;
- Ministero degli Affari Sociali, Divisione degli Affari Urbani: incaricato della protezione dei minori vulnerabili e della loro assegnazione alle cure dello Stato; dichiara i minori abbandonati, secondo una procedura congiunta con le comunità locali; sovrintende le comunità e gli assistenti sociali in tutto il Paese; è responsabile della tenuta dei registri di stato civile;
- Ministero degli Affari Esteri: valuta il diritto del minore all'emissione del passaporto del minore e, se del caso, vi provvede;
- Ministero dell'Interno e della Sicurezza, Direzione Generale della Migrazione: è responsabile della prevenzione del traffico di minori; rilascia i permessi di uscita ai minori adottati dopo l'approvazione dell'adozione da parte del Ministero per le questioni di genere e la famiglia.

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial sull'adozione internazionale CAI](#)

Requisiti delle coppie adottanti

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

- coppie sposate da almeno cinque anni (art.654 del Codice);
- coppie in grado di fornire un ambiente di vita adeguato per il minore e ciò deve essere attestato dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza (art.653 del Codice);
- coppie non aventi precedenti penali e in possesso di una morale pubblica irreprensibile e ciò deve essere attestato dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza (art.653 del Codice);
- coppie aventi non più di tre figli (questo requisito può essere derogato con decreto interministeriale dei Ministri degli Affari esteri, dell'Interno, della Giustizia, della Famiglia e del minore e degli Affari sociali) (art.656 del Codice);
- differenza di età tra gli adottanti e il minore deve essere di almeno quindici anni (art.668 del Codice).

Il Codice della famiglia e la Legge n.09/001 del 2009 indicano altresì i casi in cui non è possibile adottare:

- perdita della responsabilità genitoriale (art.653 del Codice);
- coppie omosessuali o transessuali (art.20 della Legge n.09/001);
- adulti con problemi connessi alla pedofilia (art.20 della Legge n.09/001);
- presenza di disturbi mentali (art.20 della Legge n.09/001).

Requisiti dei minori adottandi

- minori per i quali non è possibile assicurare la cura all'interno della propria famiglia o comunità e la continuità della sua educazione nel suo ambiente socio-culturale naturale (art.653 del Codice);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- minori per i quali non è stata possibile l'adozione nazionale e per i quali si ritiene che l'adozione internazionale sia nel loro superiore interesse (art.18 della Legge n.09/001, così come modificata dalla Legge del 2016, e art.651 del Codice);
- minori per i quali le autorità locali abbiano accertato che: a) il consenso all'adozione non sia stato ottenuto dietro pagamento o scambio di alcun tipo e non sia stato ritirato; b) la sua volontà e le sue opinioni siano prese in considerazione in base alla sua età e livello di maturità; c) il suo consenso all'adozione, se richiesto, sia prestato liberamente, nelle forme legali richieste, e che tale consenso sia dato o confermato per iscritto (art.651 del Codice);
- minori per i quali, precedentemente all'adozione, sia stata svolta un'indagine sociale (art.651 del Codice);
- minori per i quali sia stato accertato dalle autorità competenti del Paese di accoglienza che: la coppia è qualificata e in grado di adottare; l'ambiente familiare è adatto; il consenso all'adozione non è stato ottenuto dietro corrispettivo (art.19 della Legge n.09/001, così come modificata dalla Legge del 2016);
- i minori separati o non accompagnati, in periodi di conflitto o post-conflitto, o in qualsiasi situazione di emergenza, non possono essere oggetto di adozione se non hanno trascorso almeno un anno presso un'istituzione specializzata statale. La loro adozione è possibile solo previo parere del Ministro della giustizia, deliberato in Consiglio dei ministri. In tali casi, un verbale di indagine deve dare conto: degli sforzi compiuti per trovare i genitori del minore e della loro infruttuosità; del percorso compiuto dal minore, da quando è stato accolto nella struttura ricettiva; dell'assenza di qualsiasi relazione di parentela o legame del minore con la comunità; dell'assenza di qualsiasi offerta di sistemazione alternativa presso

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

famiglie congolese (art.651 bis del Codice e art.18 quinquies della Legge n.09/001, così come modificata dalla Legge del 2016);

- l'adozione di un minore congolese può essere autorizzata solo verso i Paesi con i quali la Repubblica Democratica del Congo è vincolata da una Convenzione internazionale sull'adozione al momento della decisione giudiziaria (art.653 bis del Codice e art.19 bis della Legge n.09/001, così come modificata dalla Legge del 2016);
- non possono essere adottati più di tre minori (art.656 del Codice);
- il minore che ha compiuto quindici anni deve acconsentire personalmente alla sua adozione, mentre il minore che ha compiuto dieci anni deve essere ascoltato perché sia raccolta la sua opinione, a meno che, a causa delle circostanze, la sua audizione non sia opportuna. In ogni caso, se il minore non è in grado di manifestare la sua volontà, non deve prestare il suo consenso né essere ascoltato (art.661 del Codice);
- minori i cui genitori abbiano dato il loro consenso; se uno di loro è morto, non è in grado di manifestare la sua volontà, è irrintracciabile o se è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, il consenso è dato dall'altro genitore e da un membro della famiglia del genitore mancante designato dal Tribunale per i minori, su proposta del "consiglio di famiglia"; qualora, invece, sia noto solo uno dei genitori del minore, è sufficiente il consenso di quest'ultimo (art.662 del Codice);
- minori orfani o i cui genitori siano ignoti, per i quali il consenso all'adozione è dato dal tutore, il quale deve prima ottenere il responso del "consiglio di famiglia"; tuttavia, in caso di rifiuto, la coppia può chiedere al Tribunale per i minori di ignorare l'opinione del tutore, dopo che questi è stato sentito per spiegare il motivo del suo rifiuto (art.664 del Codice);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- minori sotto la custodia dello Stato, per i quali il consenso è dato dal Consiglio di tutela, sentito il tutore delegato (art.664 del Codice).

Passaggi della procedura

- la coppia conferisce l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, che presenta la domanda di adozione all'Autorità interministeriale della Repubblica Democratica del Congo che si occupa di adozione; alla coppia, se ritenuta idonea, viene proposto l'abbinamento con un minore;
- se l'abbinamento viene accettato, la procedura prosegue davanti al Tribunale per i minori (art.670 del Codice); il Tribunale per i minori decide su tutte le adozioni dei minori congolese (art.18 bis della Legge n.09/001 così come modificata dalla Legge del 2016), su richiesta del Pubblico Ministero, in udienza pubblica, in presenza della coppia, dei genitori biologici o di chi ha la responsabilità o la tutela e del minore (art.18 ter della Legge n.09/001 così come modificata dalla Legge del 2016);
- il Giudice raccoglie il consenso della coppia e del minore (art.671 del Codice); coloro che hanno acconsentito all'adozione devono essere informati della data dell'udienza, affinché si presentino (art.670 del Codice); quando ciò non è possibile, è sufficiente che il loro consenso all'adozione risulti da un atto autentico, redatto da un ufficiale di stato civile congolese, da un avvocato o da un agente diplomatico o consolare; il consenso così espresso può essere revocato nella stessa forma fino all'archiviazione della domanda di adozione (art.671 del Codice);
- è richiesta la presentazione in udienza al Giudice dei certificati di nascita della coppia e del minore (art.670 del Codice);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- Il Tribunale per i minori controlla che tutte le parti del procedimento di adozione abbiano fornito il consenso all'adozione o che le prove dei loro consensi siano state presentate e, sulla base delle relazioni o di qualsiasi altro documento del fascicolo, accerta: la difficoltà per la famiglia di origine o per la comunità locale di mantenere il minore; la difficoltà di fornire al minore un'assistenza sociale alternativa nel suo Paese; l'esistenza del legame matrimoniale della coppia eterosessuale e la loro effettiva convivenza; l'irrelevanza della precarietà o della povertà dei genitori o della famiglia di origine come unica motivazione per l'adozione; la natura eccezionale della misura dell'adozione, che deve corrispondere al superiore interesse del minore; (art.671 del Codice e art.18 quater della Legge n.09/001, così come modificata dalla Legge del 2016);
- sono previsti due viaggi della coppia: il primo nel momento della sentenza e il secondo alla fine dell'iter adottivo;
- la procedura si svolge in camera di consiglio e il Tribunale per i minori, se lo ritiene opportuno, può chiedere ulteriori informazioni alle parti e, dopo aver verificato che tutte le condizioni della legge sono soddisfatte, pronuncia la sentenza di adozione in udienza pubblica; il dispositivo della sentenza indica il cognome precedente e quello nuovo del minore e contiene i particolari da trascrivere nei registri civili (art.672 del Codice);
- la sentenza di adozione può essere impugnata in appello e in cassazione da parte della coppia adottiva, del minore, da coloro il cui consenso è necessario e dal Pubblico Ministero (art.674 del Codice);
- la sentenza di rigetto dell'adozione non impedisce che le parti presentino una nuova analoga domanda, basata su fatti emersi o scoperti dopo la decisione di rigetto; se

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

del caso, devono essere presentati in giudizio nuovi atti che attestino la sussistenza dei consensi all'adozione (art.674 del Codice);

- entro un mese dalla data in cui la sentenza non è più soggetta ad appello, il Pubblico Ministero del Tribunale per i minori che ha pronunciato l'adozione o il cancelliere deve ordinare all'Ufficio di stato civile del luogo in cui risiede il minore che trascriva il dispositivo della sentenza sui propri registri e annoti l'adozione a margine del certificato di nascita del minore (art.675 del Codice);
- il minore, una volta adottato, è considerato a tutti gli effetti figlio degli adottanti, ma mantiene i legami con la sua famiglia di origine (artt.677 e 678 del Codice);
- l'adozione può essere revocata in via eccezionale in presenza di gravi motivi e può essere pronunciata su richiesta di tutte le persone interessate; la decisione del Tribunale per i minori viene trascritta nel registro civile del luogo in cui è domiciliato l'adottato e viene annotata a margine dell'atto di adozione e del certificato di nascita dell'adottato. Gli effetti dell'adozione cessano dal giorno in cui diventa definitiva la sentenza di revoca (art.691del Codice).

Post-adozione

A tutt'oggi, non essendo stato disciplinato, il post-adozione è rimesso alla gestione degli EEAA.

Normativa di riferimento

- Loi portant Code de la famille n. 87/010, 1 agosto 1987 [Codice della famiglia];
- [Loi portant protection de l'enfant n. 09/001](#), 10 gennaio 2009 [Legge sulla protezione dei minori];

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- Loi modifiant et completant la loi n.09/001 du 10 janvier 2009 portant Protection de l'enfant, 2016 [Legge che modifica e integra la Legge 09/001 sulla protezione dei minori];
- [Loi modifiant et completant la loi n. 87-010 du 1er aout 1987](#) portant Code de la famille, n. 16/008, 15 luglio 2016 [Legge che modifica e integra il Codice della famiglia].

Link e allegati

- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Convention on the Rights of the Child, [Combined 3rd to 5th reports of States parties due in 2012: Democratic Republic of the Congo](#), CRC/C/COD/3-5, 23 june 2016;
- UN, Committee on the Rights of the Child, [Concluding observations on the combined 3rd to 5th periodic reports of the Democratic Republic of the Congo](#), CRC/C/COD/CO/3-5, 28 february 2017.